

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

La ricorrente, cointestataria di due buoni fruttiferi postali ordinari, uno (n. ***099) emesso in data 25/08/1986 su modulo della serie "O", modificato in "P" e poi aggiornato alla serie "Q/P", e l'altro (n. ***396) sottoscritto in data 27/12/1988 su modulo serie "P" aggiornato alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso i titoli, ma di aver ricevuto una somma inferiore rispetto a quella realmente spettante.

Fa presente che, per i primi 20 anni, sul retro del buono n. ***099 sono presenti vari timbri con diversi tassi di interesse e sul retro del buono n. ***396 è apposto un timbro indicante i diversi tassi di interesse della serie Q. Per entrambi, tuttavia, nulla è statuito per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno di fruttuosità.

Chiede pertanto che i titoli siano correttamente rimborsati al netto delle ritenute fiscali.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei titoli, avvenuta nel 1986 e 1988, e dunque non rientrante nell'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

Ec

indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P".

Dichiara di aver correttamente offerto alla titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al decreto e di aver dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia come la soluzione "*ibrida*" proposta dalla ricorrente (la quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni) non sia contemplata dalla disciplina normativa dei buoni Postali ed è, dunque, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Al riguardo cita Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 3963/19).

Eccepisce pertanto la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito (cita copiosa giurisprudenza), nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018.

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979/2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione ma – diversamente da quanto stabilito dal relativo decreto ministeriale – non era stato apposto sul modulo alcun timbro.

Rileva infine come la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, ritiene opportuno esaminare le eccezioni sollevate dall'intermediario di inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* e *ratione temporis* dell'ABF. Entrambe le eccezioni appaiono non meritevoli di accoglimento. Giova, innanzitutto, rilevare come il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, abbia riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario; inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che parla specificamente di "connotazioni contrattuali").

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis*, si richiama il consolidato orientamento dell'Arbitro secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione, sollevata dall'odierno resistente, si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la già citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato che: «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*» (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 23814/20).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 2 BFP (nn. ****396 e ****099) emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Va rammentato, a tale proposito, che il D.M. 16/06/1984, prevedeva all'art. 5 che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi”*, e che nel citato D.M. 13/06/1986, all'art. 5, era espressamente stabilito che *“sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*. Può osservarsi, quindi, che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo sul fronte del buono la stampigliatura della serie di appartenenza “Q/P” e, sul retro, appositi timbri riportanti i tassi della serie “P/O” e quelli della successiva serie “Q/P”. Tale operato, secondo gli orientamenti dell'Arbitro, risulta legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione. Deve, pertanto, escludersi che il titolare del buono non fosse in grado di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, relative al timbro della serie più recente, almeno con riferimento ai primi venti anni espressamente considerati. Tanto premesso, questo Collegio reputa che la liquidazione operata dall'intermediario, in riferimento al primo ventennio, sia corretta (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 8831/20). Con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, come già evidenziato per l'altro buono innanzi indicato, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF e di questo Collegio (in linea con la dec. n. 6142/21 del